

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, in particolare l'art. 12 ("Senato Accademico");

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato Decreto rettorale 20.3.2012 n. 11 successivamente modificato con Decreto rettorale 6.6.2012 n. 33, 1.4.2014 n. 80, 25.02.2015 n. 39 e 06.05.2015 n. 82;

VISTO quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 16.12.2014 in materia di durata in carica degli eletti in occasione di elezioni suppletive, nel senso di prevedere per essi lo svolgimento di un intero mandato, come testualmente disposto all'art. 22, comma 1, dello Statuto di Ateneo;

VISTO il Decreto del Rettore n. 623 del 18.10.2018, con il quale sono stati proclamati gli eletti delle componenti elettive per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (ad eccezione del rappresentante dei Ricercatori per la macroarea CUN 1, eletta in elezioni suppletive per il triennio accademico 2017/2018 -residuo periodo - 2018/2019, 2019/2020);

VISTI i propri Decreti del 5 dicembre 2019 n. 888, 889 e 890 (quest'ultimo integrato con Decreto n. 931 del 20.12.2019), con i quali sono state indette per il 28 gennaio 2020 le elezioni suppletive per il Senato Accademico (1 rappresentante dei Direttori di Dipartimento, Macroarea CUN 03), la Consulta del Personale tecnico-amministrativo (nove componenti) ed il Comitato Unico di Garanzia (due componenti), per le quali è chiamato a votare anche il Personale tecnico-amministrativo;

VERIFICATO che, in data successiva, 24 dicembre 2019, sono pervenute le dimissioni dal Senato Accademico di un componente in rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo, Dott. Massimo Bianchi e che dunque, in assenza di una graduatoria di non eletti da cui attingere, si rende necessario indire ulteriori elezioni suppletive per il triennio accademico 2019/2020 (residuo periodo), 2020/2021, 2021/2022;

RITENUTO, in considerazione del fatto che l'elettorato attivo per la sostituzione del componente in Senato Accademico coincide sostanzialmente con quello già convocato per le votazioni del 28 gennaio 2020, che per un'economica ed efficace azione amministrativa risulta conveniente riunire le votazioni per il Senato Accademico e per la Consulta del Personale Tecnico-amministrativo;

VISTO il proprio Decreto n 3 del 08.01.2020, con il quale, al fine dell'accorpamento delle elezioni suppletive e nel rispetto del regolamento Elettorale di Ateneo, le votazioni indette con i Decreti n. 888, 889 e 890 del 5.12.2019 sono state rinviate a martedì 11 febbraio 2020;

VISTO il disposto dell'art. 1, comma 2, del Regolamento Elettorale di Ateneo, che prevede che "In casi di particolare necessità ed urgenza, l'organo competente ad indire le elezioni può disporre la riduzione dei termini fino alla metà";

DECRETA

Articolo 1 (Indizione elezioni)

1. Sono indette, per il triennio accademico 2019/2020 (residuo periodo), 2020/2021, 2021/2022, per il **giorno 11 febbraio 2020 (martedì)** le elezioni, in forma telematica, di **un rappresentante** del Personale tecnico-amministrativo in Senato Accademico;
2. I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente **dalle ore 9:00 alle ore 18:00**; le operazioni di voto e scrutinio verranno effettuate a mezzo sistema informatico.
3. Le componenti elettive del Senato Accademico restano in carica per tre anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

Articolo 2 (Liste degli elettori)

1. Le liste dell'elettorato attivo e passivo sono compilate a cura degli Uffici dell'Amministrazione e pubblicate mediante affissione agli Albi dell'Università e sul sito *web* di Ateneo all'indirizzo <http://www.affaristituzionalicontrattare.unimore.it/site/home/elezioni.html> almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni. Gli aventi diritto al voto possono, inoltre, segnalare ai competenti Uffici dell'Amministrazione eventuali errori materiali, nel medesimo termine di dieci giorni dalla pubblicazione delle liste.

Articolo 3 (Elettorato attivo e passivo – norme generali)

1. Si richiama il disposto dell'art. 3 del Regolamento Elettorale di Ateneo, secondo cui, fermo quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto, ha diritto al solo elettorato attivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale, che sia stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 18, comma 9, dello Statuto.
3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o, nel caso di personale dipendente a tempo determinato, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 5, prima della data di termine del contratto. Il computo del termini decorre dalla data d'inizio del mandato.
4. Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della convocazione del corpo elettorale che coincide con la pubblicazione del presente bando.
5. Si specifica che saranno conteggiati, oltre che i mandati interi, anche gli scorcio di mandato.
6. I requisiti di eleggibilità devono sussistere alla data di pubblicazione del bando.
7. Ai sensi del Decreto Ministeriale 167 del 26.4.2011, articolo 3, comma 3, ai Professori e Ricercatori, che svolgono la propria attività totalmente presso Università diversa da quella di appartenenza, spetta l'esercizio del diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale Università.

Articolo 4 (Elettorato attivo e passivo – Personale tecnico-amministrativo)

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo a tempo indeterminato in servizio alla data di pubblicazione del bando di indizione delle elezioni agli Albi di Ateneo.
2. Al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato spetta il solo elettorato attivo.
3. Si applicano le limitazioni all'elettorato attivo e passivo di cui al precedente articolo 3.
4. L'elettorato passivo viene riconosciuto (salvo i casi di dimissioni volontarie) anche a coloro che raggiungeranno, durante il periodo di mandato, il limite di età ordinamentale (65 anni) in quanto allo stato attuale è necessario verificare con l'istituto previdenziale il conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione.
5. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono resi pubblici tramite affissione agli Albi di Ateneo e pubblicazione sul sito *web* dell'Università (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>) almeno 20 giorni prima della data delle votazioni.

Articolo 5 (Candidature Personale tecnico-amministrativo)

1. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali, **da formalizzarsi presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali entro e non oltre venerdì 24 gennaio 2020 - ore 12,00**, presso la Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare, Via Donzi 5, Modena, utilizzando il modulo apposito che sarà pubblicato alla pagina <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>, **da inviarsi in formato pdf, con acclusa copia fronte retro di un documento di identità, all'indirizzo: affariistituzionali@pec.unimore.it**.
2. Coloro che intendono candidarsi **possono altresì** presentare la candidatura in un'apposita riunione del relativo corpo elettorale (una riunione per ciascuna delle tre macro aree CUN), che si terrà almeno 20 giorni prima delle elezioni, **se richiesta da uno o più candidati interessati. Per motivi organizzativi, si invitano gli interessati a comunicare la propria richiesta di assemblea all'indirizzo affariistituzionali@unimore.it entro lunedì 20 gennaio 2020**. La riunione del corpo elettorale è convocata e presieduta dal decano del personale tecnico-amministrativo o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità.
3. Le candidature sono rese pubbliche mediante il sito web dell'Università.
4. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso di una pagina web dedicata.
- 5 **Non è possibile candidarsi contemporaneamente per il Senato Accademico e per la Consulta del Personale tecnico-amministrativo**. Si ricorda che i componenti del Senato Accademico non possono fare parte del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.).

Articolo 6 (Commissione Elettorale Centrale)

1. Alla Commissione Elettorale Centrale permanente, nominata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Elettorale di Ateneo, spettano la verifica preliminare dei requisiti di eleggibilità

dei candidati, la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, l'approvazione delle operazioni di scrutinio, la decisione in prima istanza dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 7 (Propaganda elettorale)

1. Nel periodo che va dalla pubblicazione del bando, che dispone la convocazione del corpo elettorale, fino a due giorni precedenti lo svolgimento delle votazioni, l'Università, su richiesta degli interessati, riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee, nonché una pagina *web* dedicata sul portale di Ateneo e la possibilità di utilizzare per fini elettorali le liste di distribuzione di Ateneo.
2. Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nel giorno in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
3. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti dalla Costituzione e dalla legge.
4. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione sono di competenza della Commissione elettorale centrale.

Articolo 8 (Seggi elettorali)

1. Con successivo Decreto verranno costituiti i seggi elettorali, nel numero complessivo di 3, di cui 2 presso la sede di Modena e 1 presso la sede di Reggio Emilia .
2. Ogni seggio è composto da un Presidente e quattro componenti (un Professore di I fascia, un Professore di II fascia, un ricercatore, un personale tecnico amministrativo), di cui uno con funzioni di Vice Presidente, scelti tra il personale dipendente dell'Università.
3. Non può far parte del seggio chi si presenta quale candidato.
4. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 9 (Votazioni e preferenze esprimibili – Quorum di validità delle elezioni)

1. Le votazioni si svolgeranno con il sistema del voto telematico.
2. Nel caso del personale tecnico-amministrativo ciascun elettore potrà esprimere una preferenza.
3. Ciascuna votazione sarà valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, come determinati alla data di pubblicazione del presente bando.

Articolo 10 (Operazioni di voto)

1. Sono ammessi a votare gli elettori che presentino uno dei seguenti documenti di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:
 - a) passaporto;
 - b) carta di identità;
 - c) patente automobilistica;
 - d) tesserino universitario con fotografia;
 - e) modello AT.

2. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio gli estremi del documento.
3. In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
4. Trattandosi di voto telematico, il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e la iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, consegna all'elettore il suo certificato elettorale. L'elettore si reca in una cabina elettorale libera, recupera le credenziali di autenticazione e attraverso la stazione di voto esprime la preferenza per le elezioni per le quali ha diritto di voto. Compilate le operazioni di voto, l'elettore si ripresenta alla postazione di accreditamento. Gli incaricati al seggio verificano, attraverso la stazione di controllo, il corretto completamento della sessione di voto dell'elettore. Gli incaricati al seggio restituiscono, nel caso sia stato trattenuto, il documento di identità all'elettore, che lascia il seggio elettorale.
5. Al termine della giornata di voto o dell'evento elettorale, gli incaricati al seggio effettuano le operazioni di chiusura giornaliera del seggio.
6. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.
7. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore.

Articolo 11 (Operazioni di scrutinio)

1. Concluse le operazioni di voto presso tutti i seggi, una volta concluse le operazioni di voto il presidente del seggio deputato allo svolgimento dello scrutinio procede immediatamente alla stampa del riepilogo dei dati risultanti dalla procedura telematica, allegandola al verbale di scrutinio del seggio.
2. Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale Centrale.

Articolo 12 (Approvazione delle operazioni di scrutinio)

1. La Commissione, ove non sia diversamente disposto, si riunisce **entro tre giorni, naturali e consecutivi**, dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. La Commissione Elettorale Centrale permanente provvede **entro quattro giorni**, naturali e consecutivi, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante affissione agli albi dell'Università, nonché sul sito *web* di Ateneo (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>).
3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato Accademico **entro quattro giorni, naturali e consecutivi**, dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva nella prima seduta utile.

Articolo 13 (Proclamazione degli eletti)

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, il Rettore procede alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispone la immediata pubblicazione mediante affissione agli albi dell'Università e mediante pubblicazione sul sito *web* di Ateneo (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>).
2. Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con **maggiore** anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con **minore** anzianità anagrafica.

Articolo 14 (Elezioni suppletive)

1. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti del personale tecnico-amministrativo si procede ad attingere dalla graduatoria dei non eletti.
2. Coloro che risultino eletti ai sensi dei precedenti commi restano in carica per un intero mandato.

Articolo 15 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando trovano applicazione le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo e nel Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 16 (Responsabile di procedimento – Informazioni)

1. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Brancolini, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare dell'Ateneo. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 059 2058355 (Francesca Simionato)- tel 059/2058338 (Gabriella Brancolini); e-mail: affariistituzionali@unimore.it.

Articolo 17 (Foro competente)

1. Per l'eventuale contenzioso giurisdizionale amministrativo è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna.

Modena, li 08.01.2020
Prot. n. 1668

IL RETTORE
(Prof. Carlo Adolfo PORRO)
(*F.to il Pro Rettore Vicario Prof. Gianluca Marchi*)